

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, CAMPUS, VENTUCCI,
GERMANÀ e BUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario
a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della
Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma elettorale uninominale del Senato è rimasta sostanzialmente incompleta in quanto il 25 per cento dei seggi resta ancora assegnato con metodo proporzionale con effetti differenziati regione per regione e con un meccanismo complessivo tecnicamente e politicamente assai discutibile.

In sostanza le attuali leggi elettorali del Senato e della Camera, impediscono di superare la frammentazione del sistema politico e di dar luogo a maggioranze più omogenee nello spirito di quella democrazia dell'alternanza che il nostro Paese deve compiutamente acquisire.

Riteniamo che sia non solo ormai matura, ma doverosa, una chiara scelta per il sistema uninominale maggioritario a turno unico per tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica. Ciò perchè in tal modo si interpreta il desiderio di stabilità e di chiarezza dei rapporti fra Parlamento e Governo espresso in modo netto dai cittadini nelle ultime tornate elettorali, orientamento che non può essere contraddetto da una legge elettorale che analogamente a quella della Camera sia pure con modalità tecniche diverse, consente tuttora l'elezione di senatori che non conseguono la maggioranza relativa dei consensi nel collegio elettorale in cui si presentano.

Il presente disegno di legge modifica il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in modo da estendere il sistema elettorale maggioritario uninominale a tutti i 315 seggi elettivi del Senato.

Il presente disegno di legge inoltre utilizza le stesse modalità e gli stessi strumenti previsti dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, per la ridefinizione dei collegi elettorali resa necessaria dall'estensione del sistema uninominale a tutti 315 seggi del Senato prevedendo però tempi dimezzati per tutti gli adempimenti previsti nella predetta legge. Questo perchè la metodologia usata dalla

legge n. 276 del 1993, nella definizione dei collegi, si è dimostrata equilibrata ed efficace, ma proprio perchè si tratta di una metodologia già sperimentata, è possibile ripercorrerla in tempi ridotti alla metà.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli.

L'articolo 1 stabilisce che il territorio di ogni regione viene ripartito in un numero di collegi uninominali pari a quelli assegnati alla regione stessa.

L'articolo 2 stabilisce che tutti i senatori sono eletti a suffragio universale in collegi uninominali e i seggi sono attribuiti ai candidati che nei singoli collegi abbiano riportato il maggior numero di voti.

L'articolo 3 elimina una norma che si riferisce al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

L'articolo 4 elimina norme riguardanti il sistema del computo dei voti ai fini dell'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale.

L'articolo 5 elimina una norma di coordinamento.

L'articolo 6 elimina una norma che disciplina il subentro dei senatori in caso resti vacante un seggio attribuito con il calcolo proporzionale.

L'articolo 7 delega il Governo a ridisegnare i collegi elettorali in conseguenza dell'estensione dell'assegnazione col metodo maggioritario uninominale di tutti i seggi elettivi del Senato. È stabilito l'utilizzo delle medesime procedure previste dall'articolo 7 della legge n. 276 del 1993, prevedendo però un dimezzamento di tutti gli adempimenti in quanto si tratta di procedure già sperimentate.

L'articolo 8 delega il Governo ad emanare un nuovo testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla regione».

2. Il comma 4, dell'articolo 1 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 2 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi sono attribuiti nei collegi uninominali con il sistema maggioritario; risulta eletto in ogni collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti».

Art. 3.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse.

Art. 4.

1. L'articolo 17 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 18 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 19, comma 1, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario» sono soppresse.

2. Il comma 6 dell'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato a provvedere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 7, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276.

2. Si applicano, con tempi rispettivamente dimezzati, le medesime procedure previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

Art. 8.

1. Il Governo adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo inteso a coordinare le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le norme contenute dalla presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

